

COMUNE DI ZAMBANA
Provincia di Trento

REGOLAMENTO
TASSA
SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI
URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 07 di data 31 gennaio 1996

- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30.06.1998;

IL SINDACO
rag. Filippozzi Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bevilacqua Adriano

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, così come definiti dall'art. 58, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m., ordinari ed ingombranti provenienti da locali ed aree anche scoperte, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale come previsto nell'art. 3 del presente regolamento, è istituita nel comune di Zambana la tassa annuale, da applicare in base a tariffe come disposto dal Decreto e dal presente Regolamento.

E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del citato decreto, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il comune di Zambana esercita le competenze obbligatorie di smaltimento dei rifiuti previste dall'art. 3 del DPR 10 settembre 1982 n. 915 mediante affido del servizio stesso all'Azienda Speciale Igiene Ambientale con sede in Lavis (TN) che sarà successivamente denominata A.S.I.A.

Art. 2 - Ambito e scopo del regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 come modificato dalla legge 22 febbraio 1994 n. 146 e successive modifiche apportate con decreti legge, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, di cui al precedente art. 1. In particolare, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle superfici in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani ed assimilati e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.

Agli effetti del presente regolamento, per "tassa" e per "decreto", si intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e la disciplina legislativa citata nel comma 1.

Art. 3 - Zone territoriali servite

I limiti delle zone territoriali, nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono stabiliti nella perimetrazione allegata sub. B) al presente Regolamento.

La tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto anche in zone esterne alla perimetrazione.

Art. 4 - Gettito della tassa e costo del servizio

Salva diversa determinazione approvata in sede di deliberazione annuale delle tariffe, che comunque dovrà rispettare il disposto dell'art. 61 comma 1 del decreto, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve tendenzialmente essere coperto dal gettito della tassa.

Il gettito della tassa da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1 deve intendersi comprensivo dell'entrata figurativa corrispondente all'importo delle agevolazioni ed esenzioni eventualmente previste per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate per l'esercizio medesimo, e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano inoltre le addizionali, gli interessi e le penalità. Il minor gettito derivante dall'applicazione di riduzioni o agevolazioni trova autonoma e specifica collocazione in apposito capitolo di spesa ai sensi del terzo comma dell'art. 67 del decreto ed è coperto con entrate diverse rispetto alla tassa. L'ufficio di ragioneria emetterà reversale e mandato interno di contabilizzazione delle agevolazioni ed esenzioni

Il costo d'esercizio da considerarsi ai fini della copertura di cui al comma 1 è quello ripartito a carico del comune di Zambana dall'A.S.I.A. a cui vanno aggiunti gli oneri inerenti al servizio diretti ed indiretti compresi gli oneri finanziari per investimenti effettuati, escluso il debito per la restituzione della quota di capitale investito ed escluse le spese generali e specifiche di gestione del tributo..

Entro il 31 agosto di ciascun anno, l'A.S.I.A. trasmette al Comune apposita relazione, dalla quale risulti, in forma analitica, la previsione del presunto ammontare dei costi del servizio per l'anno successivo in base alla loro classificazione economica e tenuto conto di quanto disposto dall'art 61 del Decreto. Contestualmente comunica il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art. 61, comma 3, del decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il Comune provvede al congruaggio della tassa eccedente attraverso il riconoscimento in percentuale di una corrispondente riduzione del tributo dovuto per il periodo d'imposta successivo.

Art. 5 - Presupposto della tassa

Il presupposto per l'applicazione della tassa è stabilito dall'art. 62 del decreto legislativo n. 507/93.

Ai fini dell'applicazione della tassa si ha riguardo alle superfici indicate al comma precedente, ubicati nelle zone di cui al precedente art. 3.

La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa, se pure nella misura ridotta di cui all'art. 13, anche l'occupazione e la detenzione dei locali e superfici nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privata.

Art. 6 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e superfici costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 5.

Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa alla abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune.

In caso di affitto di locali o superfici a utilizzatori occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero di locali o superfici affittati per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario. Sono irrilevanti nei riguardi del comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

La tassa relativa ai locali ed alle superfici in multiproprietà o ai centri commerciali integrati, sia di uso comune che di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia, la tassa relativa ai locali e superfici in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

CAPO II COMMISURAZIONE E TARIFFE

Art. 7 - Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, sui quali si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 58 del decreto sempreché rientrino nel presupposto del primo comma dell'art. 5.

2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

a) tutti i vani delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, cantine, ecc.) e così pure quelli di stretta pertinenza anche se interrati o separati

rispetto al corpo principale del fabbricato (autorimessa con riferimento al posto macchina e cantina) escluse le stalle ed i fienili a servizio di edifici rurali.

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiate al suolo;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, rispostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2, comma 4°, dell'art. 2 del DPR n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

3. Se stabilito dalla legge si considerano altresì tassabili, con la esclusione di quelle indicate nel successivo art. 8, le superfici in cui possono prodursi rifiuti solidi urbani o assimilati:

a) superfici operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, ecc.);

b) aree pertinenziali o accessorie, con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizio od ornamento di locali ed aree tassabili (quali, a titolo esemplificativo, i giardini, i cortili, i parcheggi privati, i balconi aperti, le terrazze scoperte e simili). Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza può essere fatto riferimento alla particella edificiale in base alle planimetrie catastali.

4. Se stabilito dalla legge e in deroga a quanto stabilito al comma 2 sono rilevanti, ai fini della tassazione, perché in grado di produrre rifiuti, le seguenti parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile o parti esterne all'abitazione in fabbricati con singola unità abitativa: le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e giardini, i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque, le installazioni ed i manufatti occupabili da persone che servono all'uso e all'utilizzo comune.

5. Sono pure tassabili le parti comuni come elencate al precedente comma dei fabbricati non costituiti in condominio.

Art. 8 - Locali e superfici non tassabili

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le superfici indicati dalla legge come all'art. 62 comma 2 del Decreto che per loro caratteristiche o destinazioni, o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Sono da ritenersi, in via esemplificativa, in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:

- a) scale, solai, locali di sgombero o di uso discontinuo, soffitte, sottotetti, stalle, centrali termiche, stenditoi e tutti gli altri spazi e locali non considerati nell'articolo precedente;
- b) celle frigorifere, locali di essiccazione, cabine elettriche, centrali termiche, vani per ascensori ed ogni tipo di impianto tecnologico e superfici su cui insistono serbatoi, silos cisterne, macchine per lavanderia e simili e tutti gli altri spazi non considerati nell'articolo precedente;
- c) i locali e le aree sui quali si verifica l'effettivo esercizio dello sport;
- d) le aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto e le aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e o di pezzi ricavati dalla demolizione;
- e) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione;
- f) i locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso;
- g) le superfici di cui si dimostri oggettivamente il permanente stato di non utilizzo.
- h) le unità immobiliari ad uso abitazione ininterrottamente non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, ovvero prive di alcun allacciamento alle reti dei servizi pubblici;
- i) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento o al periodo di mancato utilizzo;

2. Sono esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree in cui si formano i rifiuti speciali, tossici o nocivi, di cui all'art. 62, comma 3, del Decreto fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art. 12 comma 7;

b) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 58 del decreto.

3. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze e condizioni che provano la esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 75 del Decreto, con diritto allo sgravio o restituzione del tributo.

4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le superfici di cui all'art. 62 comma 5 del decreto.

Art. 9 - Tariffe

1. Spetta al Consiglio comunale determinare il primo impianto della tariffazione del tributo, avendo esso natura regolamentare.

2. Spetta alla Giunta Comunale aggiornare le tariffe unitarie entro il 31 ottobre per l'anno successivo, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe per l'anno in corso.

3. Le tariffe unitarie sono arrotondate a lire 10 per difetto fino a lire 5 e oltre per eccesso e sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4. La deliberazione tariffaria, adottata come atto dovuto in seguito a rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art. 79, comma 4 del decreto, non è soggetta al termine di decadenza di cui al comma 1, bensì al termine del 30/11 dell'anno di competenza, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del decreto legislativo n. 504/92.

5. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2 del decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:

- a) i costi consuntivi e preventivi e le componenti del servizio;
- b) la condizione finanziaria del comune;
- c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;
- d) la dichiarazione che per il calcolo delle tariffe è stato applicato il criterio di cui all'allegato "A" del presente regolamento;
- e) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.

6. Se in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie, la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale formula tempestivamente rilievi, i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il comune provvede:

- a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
- b) all'eventuale recupero della maggiore tassa dovuta, emettendo i relativi ruoli suppletivi;

c) all'eventuale sgravio o rimborso come indicato nel successivo art. 25.

Art. 10 - Classificazione dei locali e delle superfici

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, i locali e le aree coperte e scoperte sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione, anche con riferimento ai criteri di impianto tariffario di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

CATEGORIA A: abitazioni private, relativi garages ed eventuali pertinenze;

CATEGORIA B: locali adibiti ad attività ricettivo alberghiere;

CATEGORIA C: collettività e luoghi di assistenza e cura;

CATEGORIA D: uffici e servizi direzionali e terziari pubblici e privati, attività ricreative; attività artigianali di servizio alla residenza; servizi privati igienico-sanitari;

CATEGORIA E: musei, biblioteche, archivi, sedi di rappresentanza di istituzioni, scuole di canto, ballo, palestre private;

CATEGORIA F: teatri e cinema;

CATEGORIA G: magazzini e depositi di stoccaggio merci, pese pubbliche;

CATEGORIA H: scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

CATEGORIA I: negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini;

CATEGORIA L: negozi di vendita al minuto di alimentari e beni deperibili e relativi magazzini;

CATEGORIA M: magazzini di vendita all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;

CATEGORIA N: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili;

CATEGORIA O: mense, fast-food, self-services;

CATEGORIA P: attività manifatturiere; attività riparazione auto e macchinari; attività artigianali di servizio non comprese in altre classi;

CATEGORIA Q: aree di campeggi, aree dei distributori di carburanti e dei parcheggi all'aperto pubblici e privati.

2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art. 11 - Commisurazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie con riguardo alla destinazione d'uso dei locali e aree medesimi e, quindi, alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.

La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale ed è dovuta per l'intero anno.

Art. 12 - Commisurazione della superficie tassabile.

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga di cui all'art. 20, comma 5, ovvero dalla superficie utile calpestabile. La

superficie risultante è computata interamente fatte salve le riduzioni di legge o di regolamento.

La superficie delle aree scoperte, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. La superficie risultante, ai fini della commisurazione della tassa, è computata con le modalità previste dall'art. 66 del decreto.

In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

La superficie delle parti comuni dei fabbricati non condominiali è imputata pro-quota ai singoli utilizzatori. Alla superficie riguardante la quota condominiale e quella di cui al precedente periodo, sono applicabili la tariffa e le eventuali agevolazioni proprie dell'occupante o detentore del singolo alloggio.

La superficie dei vani scala è determinata dalla proiezione orizzontale dei singoli piani; lo stesso sistema di misurazione si applica a tutte le superfici inclinate.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, ovvero materie prime secondarie, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, sarà calcolata forfettariamente sulla base di criteri e parametri generali che saranno individuati in edito ai risultati di specifica indagine. La riduzione sarà accordata a richiesta documentata.

Art. 13 - Riduzioni della tassa per motivi di servizio

Nelle zone situate fuori dall'area di raccolta, come individuata dal precedente art. 3, e fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori più vicini, la tassa è dovuta nella misura del 10% della tariffa.

Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59, comma 5, del decreto comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Per il periodo nel quale il servizio non viene espletato la tassa è comunque dovuta nelle misure di cui al comma 1.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del decreto, fermo restando l'obbligo del pagamento nella misura di cui al comma 1.

Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta,

da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta del 50%.

Art. 14 - Agevolazioni ammesse dalla legge

1. La tariffa unitaria è ridotta:

a) del 30 per cento per le abitazioni con unico occupante, avente una superficie abitativa superiore a mq. 40;

b) del 30 per cento per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune. La riduzione cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo;

c) del 30 per cento per i locali diversi dalle abitazioni e per le superfici adibiti ad uso stagionale e/o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività ad uso stagionale o ricorrente per non più di 6 mesi ancorché non continuativi;

d) del 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

2. Nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla lettera b) del precedente comma risieda o abbia la dimora per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale; la riduzione complessiva ammonta al 50%.

3. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 15 - Altre agevolazioni ed esenzioni

1. E' ridotta del 50% la tassa relativa ai locali e le aree occupate da nuclei familiari in condizione di accertata indigenza e comunque con redditi provenienti esclusivamente da pensioni minime sociali o da pensioni minime INPS, o con assistenza economica di base. A tal fine non si considera reddito quello derivante dall'eventuale proprietà dell'abitazione di cui trattasi. L'elenco di tali beneficiari è approvato con apposita deliberazione della Giunta comunale.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa su domanda dell'interessato che deve documentare di averne diritto e compete anche per gli anni successivi fin quando persistono le condizioni richieste. L'interessato deve presentare tempestiva denuncia di cessazione del diritto all'agevolazione. In caso di

accertamento d'ufficio per omissione della denuncia saranno applicate le sanzioni di legge e verrà recuperata la tassa evasa.

3. La tassa è ridotta al 10% a favore delle organizzazioni di volontariato, senza scopo di lucro il cui elenco è approvato con apposita deliberazione della Giunta comunale.

4. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 67 comma 3 del decreto, il cui importo è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

6. I locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali sono esclusi dalla tassa e dal computo di cui al comma precedente.

Art. 16 - Riduzioni a fronte di risparmio di costi

E' stabilita la riduzione del 30% della tassa:

- a) nel caso gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una comprovata minore produzione di rifiuti.
- b) in caso di pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che comporti una comprovata diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito e quindi agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- c) nel caso delle attività suddette, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio rilevanti quantità di rifiuti che possano dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del Decreto;
- d) E' stabilita una riduzione del 20% della tassa nel caso di comprovata attuazione del compostaggio domestico, attuata attraverso appositi contenitori autorizzati dall'Amministrazione;
- e) L'Amministrazione comunale potrà intervenire con una contribuzione fino al 50% del costo sostenuto dai privati per l'acquisto di composte, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione stessa.

Art. 17 - Non iscrizione a ruolo

È consentito il cumulo di più riduzioni qualora spettanti ed il calcolo si effettua applicando la sommatoria fino all'ottanta per cento delle percentuali di riduzioni sulla tariffa.

Art. 18 - Inizio e cessazione della occupazione

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello nel quale è iniziata l'utenza. La cessazione nel corso dell'anno dell'utilizzo dei locali e delle aree dà diritto ad un abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia.

L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima, effettuato con apposito provvedimento del funzionario responsabile comunicato al Concessionario della riscossione.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento, istituita con l'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. E' considerata occupazione temporanea quella che, nell'arco di un anno, ha durata complessiva inferiore ai 6 mesi e non presenta il carattere di ricorrenza; è considerata occupazione ricorrente anche quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale in possesso di concessione avente carattere di stabilità o ricorrenza sul suolo pubblico.

2. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione di superficie mediante infrastrutture mobili e provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili, ovvero di impianti sportivi (locali e superfici) e palestre, utilizzati in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistiche-sportive e ludico-ricreative.

3. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 365 giorni e maggiorando il quoziente così ottenuto del 20% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di superfici.

4. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazione di area scoperta per meno di 1 ora giornaliera, ivi inclusa quella effettuata da esercenti il commercio ambulante itinerante;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata sub. a);

CAPO III DENUNCE ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI

Art. 20 - Denunce

In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione della occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'art. 6 hanno l'obbligo di farne denuncia al Comune, che rilascia la relativa ricevuta utilizzando gli appositi modelli predisposti.

Per la denuncia spedita tramite posta fa fede la data del timbro postale. Se non è possibile rilevare tale data, si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al comune.

La denuncia d'inizio della occupazione o detenzione - denuncia originaria - deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d'inizio.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che influisca sull'applicazione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Alla denuncia originaria o di variazione deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga.

L'amministratore del condominio, se stabilito dalla legge, ha l'obbligo di comunicare, assieme all'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del Decreto, la superficie complessiva delle parti comuni del condominio medesimo, da imputare ai singoli condomini ai sensi dell'art. 12, comma 5.

L'erede che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa viene d'ufficio iscritto a ruolo in sostituzione del defunto.

La richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo ed ha effetto salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

Art. 21 - Contenuto della denuncia

La denuncia originaria o di variazione, in conformità all'art. 70 comma 3 del decreto, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, l'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

Art. 22 - Controlli ed accertamenti

Il Comune esercita l'attività di controllo e di accertamento necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.

Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di denuncia infedele o incompleta il funzionario, designato per l'organizzazione e la gestione del tributo come previsto dall'articolo 74 del decreto, provvede ad emettere relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'articolo 18 comma 1, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, il funzionario emette avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento devono contenere i dati previsti dall'art. 71 del decreto.

L'attività di accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuata con personale comunale, può essere esercitata mediante apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici.

Art. 23 - Poteri del comune ed autotutela

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento e di controllo di cui al precedente art. 22, il comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del Decreto, può:

- a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- c) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

2. Tutti i dipendenti del Comune comunque in servizio possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento ai sensi dell'art. 73 comma 2 del decreto.

3. Qualora il funzionario responsabile di cui all'art. 27, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente può emettere nuovo accertamento motivato o atto di annullamento da notificare all'interessato.

Art. 24 – Riscossione

1. Dopo il termine del 20 gennaio per la presentazione delle denunce originarie o di variazione di cui al precedente articolo 20, il funzionario responsabile per

la gestione della tassa, sulla base dell'archivio costituito dalle denunce di iscrizione, variazione e cancellazione precedentemente presentate dai contribuenti e degli accertamenti notificati nei termini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22, provvede alla formazione ed all'approvazione di un elenco contenente le generalità ed il codice fiscale dei contribuenti assoggettati alla tassa, l'ubicazione dei locali tassati, l'anno cui il tributo si riferisce, l'importo complessivo dovuto e tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione.

2. Il funzionario responsabile invierà ai soggetti compresi nell'elenco di cui al comma 1, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di competenza, un invito a provvedere spontaneamente al pagamento, con allegati bollettini di conto corrente postale intestati al Comune di Zambana.
3. L'invito sarà redatto in conformità ai principi di chiarezza previsti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", e, oltre a tutti gli elementi di cui al comma 1 del presente articolo, conterrà l'indicazione dell'ufficio e del nominativo del funzionario responsabile cui rivolgersi per eventuali chiarimenti o richieste di riesame in sede di autotutela, nonché dell'organo giurisdizionale o amministrativo a cui è possibile ricorrere.
4. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore; il pagamento non è dovuto quando l'importo complessivo risulta non superiore a Lire 20.000.
5. Il versamento dovrà essere eseguito mediante conto corrente postale intestato al Comune di Zambana, in quattro rate bimestrali consecutive, con facoltà per i contribuenti di optare per il pagamento in unica soluzione entro la scadenza fissata per la prima rata.
6. Scaduto il termine per il pagamento dell'ultima rata, il funzionario responsabile provvederà ad emettere ordinanza-ingiunzione nelle forme di cui al R.D. n. 639/1910 nei confronti dei contribuenti che non abbiano adempiuto, in tutto od in parte, all'invito di provvedere al pagamento spontaneo.

CAPO IV - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 25 - Sgravi e rimborsi

Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti, su domanda scritta del contribuente, alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

Eventuali rimborsi della tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione sulla tassa relativa all'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.

Per notifica del ruolo, di cui all'art. 75, comma 2. del Decreto, si intende la notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora, di cui rispettivamente agli articoli 25 e 46 del D.P.R. 602/1973.

Art. 26 - Sanzioni

Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le soprattasse nelle misure e nei modi stabiliti dall'art. 76 del decreto. E' incompleta la denuncia, anche non originaria, che non comprenda tutti i cespiti (quali locali e superfici), tassabili a carico del denunciante.

E' infedele la denuncia che, pur completa di tutti i cespiti, contenga dati comportanti la determinazione di una base imponibile inferiore a quella reale.

La pena pecuniaria di cui all'art. 76, comma 3, del Decreto, è applicata con l'osservanza delle norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nell'art. 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383.

La sanzione è applicata con provvedimento del Sindaco che ne determina l'entità.

Art. 27 - Funzionario responsabile

La Giunta comunale designa un funzionario responsabile della tassa a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri previsti dall'art. 74 del decreto.

Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, debbono essere presentate al comune:

- a) entro il 20 gennaio 1996 le denunce relative alle occupazioni che hanno avuto inizio prima della suddetta data e ancora non presentate relative al 1994;
- b) l'inserimento tra le aree soggette a tassazione delle aree pertinenziali (balconi, cortili, giardini etc.) e delle aree comuni condominiali è differito al 1.1.1997; le relative denunce (da parte dei soggetti passivi o dell'Amministratore del condominio vanno presentate entro il 30 settembre 1996. In particolare, i soggetti interessati debbono denunciare, comprovandone la superficie con allegata planimetria catastale o documento equivalente, i locali e le superfici principali o pertinenziali in precedenza esclusi dalla tassazione;
- c) l'applicazione della tariffa ridotta per i contribuenti che conducono insediamenti esterni alla zona territoriale nella quale si svolge il servizio di raccolta dei rifiuti è fissata al 1.1.1995;
- d) l'applicazione delle riduzioni stabilite in Regolamento ai sensi dell'art. 66 c. 3,4 e 5 (secondo case, unici abitanti etc.) è fissata al 1.1.1995: i contribuenti che intendono far valere tale diritto alla riduzione devono farne richiesta entro il 15 ottobre 1995;
- e) l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato da parte dei rispettivi responsabili dovrà essere presentato entro il 30.09.1996;
- f) le denunce ordinarie di variazioni, cessazioni o nuove occupazioni a valere per il periodo d'imposta 1996 vanno presentate entro il 20 gennaio 1996;

g) le superfici atte a produrre rifiuti assimilati agli urbani sono soggette alla tassa purchè di dimensioni non eccedenti i 200 mq; le specifiche disposizioni per tali contribuenti, nonchè il regime tributario 1994 e 1995 sono descritti minuziosamente al c. 2 dell'art. 17 del D.L. 373.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa fino al 1995 compreso, per quanto riguarda la classificazione dei locali si fa riferimento a quella di cui al Regolamento previgente.

3. Sono in ogni caso fatte salve le determinazioni assunte per il 1994 in applicazione del previgente regolamento.

4. In caso di accertamento riguardante la tassa di anni anteriori al 1994, le eventuali sanzioni applicabili sono quelle stabilite dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14.09.1931, n. 1175 e s.m..

5. Fino a quando non saranno insediate le commissioni tributarie provinciali di cui ai DD.LGS 31.12.1992, n. 545 e 546, il ricorso avverso gli atti di accertamento di cui all'art. 22 del presente Regolamento, va presentato alla Direzione Provinciale delle Entrate del Ministero delle Finanze sede di Trento, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 638/1972.

6. I termini di cui al presente articolo sono prorogati ai tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 29 - Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel previgente "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", fatta salva l'applicazione transitoria prevista dal successivo art. 30.

E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Art. 30 - Efficacia delle disposizioni

Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuto esecutivo, fatte salve le disposizioni finali e transitorie previste dall'art. 79 del decreto.

Art. 31 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, nr. 507, nella Legge 22.02.1994, nr. 146 e nel Decreto legge 7.09.1995, nr. 373.

ALLEGATO "A"

Criteri per l'articolazione delle categorie omogenee di locali ed aree di attività e/o gruppi di attività per la determinazione delle tariffe (artt. 9 e 10 del Regolamento).

1. Generalità

La determinazione di tariffe, commisurate, queste, alle reali qualità e quantità di rifiuti solidi urbani e assimilati ordinariamente prodotti, per unità di superficie di locali od area di ogni attività o gruppo di attività assoggettata alla tassa (art. 65, comma 3, D. Lgs. 15/11/1993, n. 507), impone la necessità di individuare un criterio oggettivamente valido per la ripartizione del gettito globale della tassa stessa e per la rideterminazione negli anni futuri delle tariffe.

A tale scopo, è opportuno premettere le definizioni di seguito riportate.

2. Definizioni

Coefficiente di produttività specifica (qi): per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria della attività e/o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Esso rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili. Si esprime in kg/mq/anno.

Coefficiente medio di produttività specifica (qm): per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta, ed il totale delle superfici dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in Kg/mq/anno.

Indice di produttività specifica (Ips): per indice di produttività specifica, proprio della attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica così come sopra definiti. E' di numero puro.

Indice di qualità specifica (Iqs): per indice di qualità specifica si definisce un coefficiente dato dal rapporto tra il costo di smaltimento (per unità di peso) producibili dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza ed il costo medio per unità di rifiuto raccolto. E' un numero puro che tiene conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento.

Costo convenzionale del servizio (C): per costo del servizio si intende il valore definito all'art. 4 del Regolamento di cui il presente allegato fa parte. Si esprime in lire/anno.

Superficie totale (st): per superficie totale si intende la superficie totale dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in mq.

Tariffa media convenzionale (o costo medio generale netto per unità di superficie) (tm): per tariffa media convenzionale si intende il rapporto tra il costo

convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (st) dei locali, delle aree, accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in lire per mq/anno.

3. Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica.

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagna di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, sotto il controllo del comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguiti dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei;

b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi e/o uffici dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, o da altri enti o istituti pubblici di ricerca.

4. Modalità di definizione delle classi di contribuenza.

1. La formazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree, (espresse le prime con a) e le altre con b) o c), tassabili con la medesima misura tariffaria, avviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto prodotto. Ciascuno delle "i" classi di contribuenza, così individuate è caratterizzata:

a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_i (KG/mq/anno)

b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (ipsi) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica q_i e il coefficiente medio di produttività specifica q_m ;

c) da un proprio valore dell'indice di qualità (iqsi).

5. Determinazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

Per ciascuna delle "i" classi di contribuenza la tariffa unitaria viene determinata con la seguente formula:

$t_i = ips_i \times iqs_i \times t_m$ (lire/mq), con arrotondamento alle 10 lire per eccesso o per difetto.

Ai fini della annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti modi:

- rideterminazione annuale della tariffa media t_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli;
- rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula riportata.

6. Modalità di rideterminazione dei coefficienti di produttività e qualità specifica e delle classi di contribuenza.

I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e rideterminazione, sotto il controllo del comune, da parte del soggetto gestore del pubblico servizio, e le modalità di accertamento saranno analoghe a quello al punto 3.

La ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica comporterà la verifica delle categorie di contribuenza, l'eventuale scomposizione o riaggregazione in categorie e/o sottocategorie diverse ma alla luce di nuovi dati acquisiti, omogenee dal punto di vista della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti.

La revisione occasionale dei coefficienti di produttività e qualità specifica potrà inoltre essere effettuata ogni volta vengano introdotte innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento oppure in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguiti dopo l'attivazione del presente sistema tariffario.

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1	Istituzione della tassa.....	pag. 01
Art. 2	Ambito e scopo del regolamento.....	pag. 01
Art. 3	Zone territoriali servite.....	pag. 01
Art. 4	Gettito della tassa e costo del servizio.....	pag. 01
Art. 5	Presupposto della tassa.....	pag. 02
Art. 6	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.....	pag. 03

CAPO II - COMMISURAZIONE E TARIFFE

Art. 7	Locali ed aree tassabili.....	pag. 03
Art. 8	Locali ed superfici non tassabili.....	pag. 05
Art. 9	Tariffe.....	pag. 06
Art. 10	Classificazione dei locali e delle superfici.....	pag. 07
Art. 11	Commisurazione della tassa.....	pag. 07
Art. 12	Commisurazione della superficie tassabile.....	pag. 07
Art. 13	Riduzioni della tassa per motivi di servizio.....	pag. 08
Art. 14	Agevolazioni ammesse dalla legge.....	pag. 09
Art. 15	Altre agevolazioni ed esenzioni.....	pag. 09
Art. 16	Riduzioni a fronte di risparmio di costi.....	pag. 10
Art. 17	Non iscrizione a ruolo.....	pag. 10
Art. 18	Inizio e cessazione della occupazione.....	pag. 11
Art. 19	Tassa giornaliera di smaltimento.....	pag. 11

CAPO III DENUNCE ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI

Art. 20	Denunce.....	pag. 12
Art. 21	Contenuto della denuncia.....	pag. 12
Art. 22	Controlli ed accertamenti.....	pag. 13
Art. 23	Poteri del Comune ed autotutela.....	pag. 13
Art. 24	Riscossione.....	pag. 13

CAPO IV DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 25	Sgravi e rimborsi.....	pag. 14
Art. 26	Sanzioni.....	pag. 15
Art. 27	Funzionario responsabile.....	pag. 15
Art. 28	Disposizioni finali e transitorie.....	pag. 15
Art. 29	Abrogazioni.....	pag. 16
Art. 30	Efficacia delle disposizioni.....	pag. 16
Art. 31	Norme di rinvio.....	pag. 16
	Allegato "A".....	pag. 17